

# CITTA' DI MOLFETTA

## PROVINCIA DI BARI

---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.435

del 20.11.2003

#### O G G E T T O

Appello al C.d.S. avverso ordinanza n.739/03 resa dal Tar Puglia-Bari che accoglie la domanda cautelare proposta dalla ditta "VISAGGIO Srl" c/ Comune di Molfetta per l'annullamento della nota prot.n.41636 del 15.9.2003 del Dirigente Settore Tributi e dell'Assessore alle Finanze di diniego installazione cartelli pubblicitari.

L'anno duemilatre, il giorno venti del mese di novembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI - **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott.Carlo Lentini Graziano**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PUBBLICATA IL 3.12.2003

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 03.10.2003 con prot. n.94, è stato notificato a questo Ente il ricorso n.1425/03 proposto – a cura dell’Avv. Rosaria Gadaleta – dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla Visaggio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Visaggio felice;
- Il ricorso de quo è inteso ad ottenere l’annullamento dei seguenti atti:
- Della nota a firma del Dirigente del Settore Tributi e Concessioni Comunali e dell’Assessore alle Finanze del 15 settembre 2003, prot. n.41636 ad oggetto diniego all’installazione di cartelli pubblicitari;
- Della diffida all’installazione di cartelli pubblicitari e contestuale ordinanza di rimozione adottata dal Dirigente del Settore Territorio del 19 settembre 2003, prot. n. 42519; di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, presupposto o consequenziale; nonché per l’accertamento in via subordinata, dell’obbligo del Comune di Molfetta di adottare il piano per gli impianti pubblicitari previsto dall’art.3 del D. Lgs. N.507/93;
- Con il medesimo atto è richiesta, altresì, la condanna del Comune al risarcimento del danno, anche in forma specifica, oltre spese e competenze professionali per il presente procedimento;
- La II Sez. del TAR adito, con ordinanza n.739/03, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art.21, 7° comma della Legge 1971, n.1034, come sostituito dall’art. 3 della legge n.205 del 2000, ha accolto la domanda incidentale, invocata dal ricorrente per il danno economico derivante ed il pregiudizio dell’immagine commerciale sospendendo gli atti comunali di diniego alla installazione;
- Ritenuto che:
- sia più opportuno per l’Ente costituirsi nel giudizio di merito (comunque possibile fino alla fissazione dell’udienza di discussione) dove il Ns. legale incaricato potrà esporre compiutamente la posizione del Comune e si potrà poi valutare con più precisione la decisione del TAR, mentre in questa fase – non essendo l’ordinanza che ha accolto la sospensiva circostanziata su tutti gli aspetti della problematica – anche l’eventuale decisione del C.d.S. in appello non sarebbe esaustiva di tutti i dubbi interpretativi della complessa vicenda;
- sia opportuno, altresì, estendere l’incarico del legale anche ad una consulenza generale sul problema della installazione degli impianti pubblicitari, alla luce della normativa legislativa e regolamentare di settore, della dottrina e della giurisprudenza prevalenti, della circostanza che è in corso di approvazione il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e alla luce delle comunicazioni del Sindaco trasmesse alle ditte interessate;

- Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Rossella Chieffi da Terlizzi - nota esperta della materia - demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
  - Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
  - Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

#### DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico, quale rappresentante e difensore dell'Ente, all'Avv. Rossella Chieffi, con studio in Terlizzi, alla Via Mazzini n.14, per la costituzione nel merito del giudizio proposto, con ricorso n.1425/03, dinanzi al TAR Puglia – Bari - dalla Visaggio s.r.l., come legalmente rappresentata c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) Di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) Di dare atto che l'Ente si avvarrà della specialistica consulenza dell'Avv. Chieffi in tema installazione degli impianti pubblicitari nel Comune di Molfetta, come precisato nelle premesse.

8) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali e al Dirigente del Settore Tributi e Concessioni per gli ulteriori adempimenti di rito.